



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI
DEL PERSONALE**

Assunto il 14/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 569

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6194 del 14/06/2021

**OGGETTO: DIP. GIANLUCA TEDESCO. MATR. N. 807525. DISTACCO SINDACALE
RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CCNQ DEL 4/12/2017 E SUCCESSIVO CCNQ 19
NOVEMBRE..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE nota trasmessa a mezzo pec dell'8/06/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al numero 260335, la CSA Regioni Autonomie Locali - Roma, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 4 dicembre 2017 e del successivo CCNQ 19/11/2019, per il Sig. Gianluca Tedesco, matr. 807525, dipendente di ruolo della Regione Calabria, in servizio presso il Dipartimento "Programmazione Unitaria", Settore n. 2 "Programmazione, Cooperazione Territoriale, Capacità Istituzionale, Progetti Strategici", ha chiesto il collocamento in distacco sindacale retribuito al 25% corrispondente ad ore 9 (nove) settimanali e con prestazione di servizio ridotta al 75% corrispondente a ore 27 (ventisette) settimanali, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai fini dell'espletamento del mandato di dirigente sindacale e di componente degli organismi statuari della suindicata richiedente O.S.

Visti il CCNQ del 4/12/2017 "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" così come parzialmente modificato e integrato dal CCNQ del 19/11/2019 sulla "Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 - 2021" e, in particolare, gli artt. 7, 19 e 21 che, testualmente, dispongono

- art. 7 (Distacchi sindacali):

- comma 1: *(Campo di applicazione)* "I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1, comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, nelle amministrazioni ricomprese e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto, nei limiti numerici previsti dagli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale."
- comma 2: "I periodo di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie (...) e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica."
- comma 3: "In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.";

- art. 19 (Trattamento economico):

- comma 1: "il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.";
- comma 2: "Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.";

- art. 21: (Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)

- comma 1: "Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 7 (Distacchi sindacali) sono presentate dalle associazioni rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web GEDAP, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni, accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1, provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Entro due giorni dall'avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingentini";

- comma 2: "In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza, segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative, è consentito l'utilizzo provvisorio, in distacco o in aspettativa dei dipendenti interessati, dal giorno successivo alla data di ricevimento delle richieste medesima";
- comma 5: "Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati, gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei

distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part time e viceversa) è necessario emanare un provvedimento i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web GEDAP.”;

VISTI, ALTRESÌ:

- l'art. 47 del CCNL 14/09/2000, Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO CHE il dipendente Tedesco Gianluca, dirigente sindacale e componente degli organi statuari della Confederazione sindacale richiedente, come da nota sopra richiamata, è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al sopra citato art. 7, comma 1, CCNQ 4/12/2017 così come parzialmente modificato e integrato dal CCNQ del 19/11/2019 sulla “Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021”;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo pec dell'8/06/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al numero 260335, con la quale la CSA Regioni Autonomie Locali – Roma, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 4 dicembre 2017 e del successivo CCNQ 19/11/2019, ha chiesto, in via d'urgenza, il distacco sindacale retribuito al 25% con prestazione di servizio ridotta al 75%, del dipendente regionale Gianluca Tedesco, matr. 807525, a decorrere dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

2. DI COLLOCARE, a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, il dipendente Gianluca Tedesco in distacco sindacale retribuito al 25 % corrispondente a ore 9 settimanali da utilizzare di volta in volta, previa comunicazione da inoltrare ai competenti uffici almeno 24 ore prima, con prestazione di servizio ridotta al 75%, salvo revoca o variazione, per l'espletamento del mandato di dirigente sindacale e componente degli organismi statuari confederali dell'O.S. di cui sopra;

3. DI DARE ATTO che il dipendente Gianluca Tedesco, percepirà per il periodo di distacco sindacale retribuito, il trattamento economico complessivo nella misura prevista dal CCNL del Comparto e dall'art. 19 del CCNQ del 4/12/2017, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche;

4. DI PRECISARE che il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio anche ai fini del trattamento pensionistico, esclusa la maturazione delle ferie;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sito PERLAPA adempimento GEDAP;
- alla Segreteria Nazionale CSA - Regioni Autonomie locali con sede in Roma;
- al dipendente Gianluca Tedesco;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”, per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dipartimento “Programmazione Unitaria”;
- al Settore n. 2 “Programmazione – Cooperazione Territoriale - Capacità Istituzionale - Progetti Strategici”;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 Aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARDAMONE ROBERTA

(con firma digitale)